

STATUTO

dell'Associazione "Progetto Futuro Migliore"

Art 1

(Denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 383/2000 e del D.Lgs. 460/97, l'associazione di promozione sociale denominata **Associazione Progetto Futuro Migliore** (in sigla: "**Associazione PFM**").

Art 2

(Sede e durata)

- a) L'Associazione ha sede in Patti (Me) C.so Matteotti n.2 e potrà trasferire la sede sociale e/ o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.
- b) La sua durata è illimitata, salvo scioglimento deliberato nelle forme stabilite dal presente statuto o dalla legge.

Art. 3

(Finalità ed attività)

L'associazione è apartitica e apolitica, svolge attività di promozione e utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e non. Essa si prefigge di individuare e sviluppare idee e progetti e portare avanti le azioni più appropriate al fine di aiutare le nuove e vecchie generazioni a costruire un Futuro Migliore.

Attraverso molteplici attività di carattere sociale, civile, culturale, artistico, ecologico, ambientale, sportivo, di scambio culturale, essa intende aiutare e formare singoli individui e famiglie, in particolare se svantaggiati, ad essere responsabili del loro impegno in campo sociale e civile, procreativo ed educativo, solidali ed aperte alle necessità degli altri. Particolare rilevanza sarà data al sostegno ad attività rivolte ai giovani quale seme dell'umanità del futuro.

L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità: sociali, culturali, educative, solidaristiche, ricreative, ambientaliste.

L'Associazione si propone, inoltre, a titolo esemplificativo e non tassativo di svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere la crescita morale, civile, sociale e culturale, riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed eguaglianza;
- b) promuovere la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale;
- c) promuovere ed organizzare azioni in favore di persone e famiglie in necessità per cause materiali o morali, di minori in difficoltà, di persone anziane, malate, emarginate, di sostegno a maternità difficili, sia a livello nazionale che internazionale;
- d) promuovere ed organizzare iniziative per favorire scambi di aiuto, culturali e/o artistici anche con persone e popoli di altra nazionalità, sia a livello nazionale che internazionale, anche con azioni di turismo eco-solidale e responsabile;
- e) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico, artistico, monumentale ed ambientale;

- f) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o per conto terzi, le seguenti iniziative: convegni, concorsi, spettacoli pubblici, manifestazioni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e trattenimenti musicali, festeggiamenti, manifestazioni sportive, gite, soggiorni, visite guidate, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, ecologiche, di recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.;
- g) svolgere attività culturale aperta a tutti, mediante l'organizzazione di corsi di formazione professionale, scuole, seminari, stage;
- h) promuovere incontri e scambi con altre associazioni in Italia e all'estero;
- i) promuovere azioni in favore di immigrati ed emigrati;
- j) promuovere e valorizzare l'artigianato ed il commercio locale;
- k) realizzare iniziative di marketing e promozione del territorio; realizzare ricerche, studi, progetti, anche per conto terzi;
- l) realizzare attività pubblicitiche e redazionali curando l'edizione di stampe periodiche e non: riviste bollettini, atti di convegni, materiali audio e video, contenuti per siti web, ecc.;
- m) L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita e aderente agli scopi del sodalizio effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

L'Associazione si può avvalere anche del supporto di professionisti, enti e organismi specializzati, società ed istituti universitari e di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Tutte le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 **(Ammissione soci)**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte.. In base alle disposizioni di legge 196/03 e successive modifiche (legge sulla Privacy) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Art. 5 (Soci)

Ci sono due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo.

E' in ogni caso prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. L'associazione è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Viene esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto, per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono volte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. Ai soci possono essere rimborsate le spese vive sostenute, preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile.

Art. 6 (Diritti dei Soci)

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 7 (Doveri dei Soci)

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8 (Recesso/Esclusione del Socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il Consiglio Direttivo potrà escludere il socio:

- che non concorra al raggiungimento degli scopi sociali;
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non osservi le disposizioni del presente statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione;
- che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l'associazione o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;

L'esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Contro la comunicazione di esclusione è ammesso appello all'Assemblea.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Può, inoltre, essere costituito, all'occorrenza, il collegio Sindacale.

E' prevista la libera eleggibilità degli organi amministrativi. Tutte le cariche sono elettive. Tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Viene inoltre sancito il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile.

Art. 10 (Assemblea)

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente il 75% degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è valida se è presente il 51% degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

In terza convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima, in seconda e in terza convocazione con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria.

La convocazione avviene tramite comunicazione scritta, (lettera, fax o telematica) e affissione presso la sede dell'Associazione, contenente l'ordine del giorno, con almeno quindici giorni di preavviso.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione, presso la sede, del relativo verbale.

Art. 11 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge eventuale Collegio Sindacale
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il Regolamento interno.
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- approva il programma annuale dell'associazione

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 12 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto un minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti, secondo la determinazione dell'assemblea. Il numero dei componenti dovrà essere dispari.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente e, opzionalmente, il Segretario e/o il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso). Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 3 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. In caso di parità prevale il voto del presidente.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di due terzi degli associati.

Art. 13 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre i regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, soggetti all'approvazione dell'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere le singole voci di previsione delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- stabilire gli importi delle quote annuali degli associati;
- ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
- escludere i soci salvo successiva ratifica dell'assemblea ordinaria

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale da affiggere nella sede dell'Associazione.

Art. 14 (Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Il Presidente ed in via disgiuntiva il Vice Presidente, inoltre, sono espressamente autorizzati a riscuotere e quietanzare le somme, a stipulare convenzioni, contratti, attivare conti correnti bancari ed accettare donazioni di qualsiasi natura.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente (più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

In mancanza di Vice presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

Art.15
(Tesoriere)

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art.16
(Segretario)

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art.17
(Collegio Sindacale)

Può essere costituito, all'occorrenza, con delibera dell'Assemblea ordinaria un Collegio Sindacale costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non associati. Il collegio Sindacale, se costituito, esamina i bilanci e li sottopone all'assemblea congiuntamente con il Consiglio Direttivo; verifica la contabilità in qualunque momento ne ravvisi la necessità.

Articolo 18
(Entrate dell'Associazione)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni tipo di altre entrate di natura lecita.

I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale che ne determina l'ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea che delibera sulla loro utilizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi. È vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 19
(Bilancio)

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge, entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.. Essi devono essere depositati presso la sede entro 15 giorni precedenti la seduta, per poter essere consultati da ogni associato.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione.

I bilanci preventivo e consuntivo vengono approvati dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Articolo 20 (Modifiche allo statuto)

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 21 (Scioglimento)

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli

aderenti, dall'Assemblea straordinaria dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 (Rinvio)

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Patti 14/04/2012

Letto, confermato e sottoscritto